

Pubblicato il 03/04/2025

N. 00272/2025REG.PROV.COLL.

N. 01036/2024 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1036 del 2024, proposto da OMISSIS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG 911232507A, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Cavasola, Marco Iannacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi Agrigento, Regione Siciliana Presidenza, Regione Siciliana Assessorato Regionale del Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

OMISSIS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello 40;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 2204/2024, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della OMISSIS, del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi Agrigento, della Presidenza della Regione Siciliana e dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha indetto una procedura di gara per l'affidamento in concessione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio quadriennale di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, per un valore di € 2.393.240,16 e con obbligo per l'affidatario di corrispondere all'Ente aggiudicatore un canone fisso annuale di € 15.000,00 oltre ad una percentuale degli incassi non inferiore al 40% I.V.A. esclusa.

All'esito della gara, veniva redatta la seguente graduatoria: 1) OMISSIS; 2) OMISSIS; 3) OMISSIS.

La OMISSIS, dunque, si aggiudicava la concessione.

Ma avverso l'aggiudicazione sia la OMISSIS, sia la OMISSIS proponevano distinti ricorsi.

Il T.A.R. Sicilia, sede di Palermo: a) accoglieva il ricorso della OMISSIS con la sentenza n. 1985/2023; b) rigettava il ricorso della OMISSIS con la sentenza n. 551/2023.

La OMISSIS proponeva appello avverso la sentenza n. 1985/2023.

La OMISSIS, invece, non impugnava la sentenza n. 551/2023 di rigetto del proprio ricorso, lasciandola passare in giudicato.

L'Ente aggiudicatore, allora, esaminava l'offerta della OMISSIS ed, avendo rilevato un'incongrua modifica del costo del personale indicato, disponeva l'aggiudicazione, in scorrimento della graduatoria, in favore della OMISSIS con determina n. 492 del 29 agosto 2023.

La OMISSIS proponeva ricorso che il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, con la pronuncia della sentenza n. 3779 del 19 dicembre 2023 passata in giudicato, rigettava.

Dopo di che, il C.G.A.R.S., con la sentenza del 24 aprile 2024 n. 303, accoglieva l'appello della Ecoparking s.r.l, riformando la sentenza n. 1985/2023 e dichiarando irricevibile il ricorso di primo grado proposto dalla OMISSIS.

Con determina del 21 maggio 2024 n. 366 l'Ente aggiudicatore, allora, revocava la precedente aggiudicazione n. 492/2023, escludeva l'A.T.I. NAM3-ELI secondo classificato e riprendeva la graduatoria precedentemente redatta, individuando in OMISSIS l'aggiudicatario.

Con ricorso notificato il 6 giugno 2024 e depositato il 19 giugno 2024 la OMISSIS domandava l'annullamento della predetta aggiudicazione ed i relativi atti prodromici per i seguenti motivi:

1) *violazione degli artt. 7.2, 7.3 e 8 del disciplinare di gara, dell'art. 89 D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 21 quinquies L. n. 241/1990; eccesso di potere* – poiché: a) l'offerta dell'aggiudicataria non sarebbe stata corredata degli impegni delle due ausiliarie a mettere a disposizione della stazione appaltante i requisiti indicati e le risorse promesse; b) l'Amministrazione avrebbe dovuto meglio motivare la decisione di aggiudicare la gara alla OMISSIS, considerato quanto affermato dal T.A.R. con la sentenza n. 1985/2023 e che l'Avvocatura dello Stato aveva ritenuto siffatta decisione non utilmente impugnabile;

2) *violazione degli artt. 7.2, 7.3 e 8 del disciplinare di gara, dell'art. 89 D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 21 quinquies L. n. 241/1990; eccesso di potere* – in quanto i due contratti di avvalimento allegati sarebbero nulli per genericità, considerato che: a) l'ausiliaria avrebbe messo a disposizione soltanto un responsabile amministrativo, un drone e quattro biciclette a pedalata assistita, oltre ad un *software* gestionale centralizzato da remoto del servizio, ossia risorse generiche e non pertinenti con l'oggetto del contratto; b) non sarebbe stato precisato come le predette risorse sarebbero state messe a disposizione della controinteressata; c) non sarebbero state individuate le esatte funzioni che l'ausiliaria avrebbe dovuto svolgere; d) nessuno dei due contratti contemplerebbe una dichiarazione delle ausiliarie di impegno a mettere a disposizione della controinteressata le proprie complessive risorse economiche per garantire il requisito di capacità economico-finanziaria del fatturato specifico minimo annuo del settore, come previsto dal punto 7.2 del disciplinare di gara; e) i contratti sarebbero sostanzialmente gratuiti a causa dell'esiguità dei corrispettivi pattuiti, ossia € 50,00 ad Oikos ed € 500,00 ad ACS.

Con il medesimo ricorso veniva impugnava la nota di diniego dell'accesso agli atti richiesto dalla ricorrente in relazione all'offerta tecnica della OMISSIS.

L'Amministrazione resistente si costituiva ed eccepiva:

- a. il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana;
- b. l'inammissibilità del ricorso perché gli atti impugnati costituirebbero doverosa esecuzione della sentenza n. 303/2024 del C.G.A.R.S.;
- c. l'inammissibilità del ricorso per definitiva esclusione della ricorrente dalla procedura per cui è causa per effetto della sentenza n. 551/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, che aveva rigettato il ricorso della medesima ricorrente avverso l'originaria aggiudicazione disposta in favore dell'odierna controinteressata;
- d. l'infondatezza del ricorso nel merito.

L'Amministrazione, con memoria del 2 luglio 2024, eccepiva:

- a. l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che l'impugnata revoca dell'aggiudicazione alla ricorrente non costituirebbe un atto autonomamente impugnabile, in quanto discendente dall'esecuzione del giudicato reso nella controversia proposta dalla (allora) seconda classificata avverso l'aggiudicazione ottenuta dall'odierna controinteressata;
- b. l'inammissibilità dell'impugnazione degli atti inerenti alla procedura originariamente definita con l'aggiudicazione all'odierna controinteressata, in quanto la società ricorrente ha già contestato - sotto altri profili ritenuti infondati dal T.A.R. - i predetti atti;
- c. l'inammissibilità dell'istanza di accesso endoprocessuale in quanto analoga istanza sarebbe stata rigettata con la menzionata sentenza n. 551/2023 del T.A.R.;
- d. nel merito, l'infondatezza del ricorso.

Con sentenza n. 2204/2024 pronunciata in forma semplificata e pubblicata in data 11 luglio 2024, il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, sez. II ha dichiarato il ricorso: a) in parte inammissibile, con riguardo all'impugnazione della determina n. 703/2022 e del verbale n. 7 del 19 settembre 2022; b) infondato per il resto; c) improcedibile in relazione all'istanza di accesso per sopravvenuta carenza di interesse.

Il T.A.R. ha, poi, compensato le spese di lite nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni resistenti e condannato la ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla OMISSIS.

Con ricorso in appello notificato il 3 settembre 2024 e depositato il 4 settembre 2024 la OMISSIS domandava la riforma della predetta sentenza, criticandone le conclusioni e censurandone le motivazioni in ragione dell'asserita fondatezza dei motivi dedotti in primo grado.

Si costituivano le Amministrazioni resistenti e la OMISSIS, opponendosi all'accoglimento dell'appello, in quanto infondato.

Nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 veniva disposto l'abbinamento al merito dell'istanza cautelare.

L'appellante e la controinteressata appellata depositavano delle memorie conclusive.

All'udienza pubblica del 15 gennaio 2025 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dopo avere udito i procuratori delle parti in causa presenti, tratteneva l'appello in decisione.

DIRITTO

I.1. L'appello è infondato.

I.2. L'appellante impugna la determina n. 366/2024 con la quale il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento ha: 1) revocato la determinazione n. 492 del 30 agosto 2023 di aggiudicazione della concessione in questione alla OMISSIS; 2) escluso l'A.T.I. NAM 3- ELI s.r.l.; 3) ripreso la graduatoria originaria, aggiudicando la concessione alla OMISSIS, in quanto prima in classifica, fatte salve le verifiche di legge.

Il *thema decidendum* attiene all'interesse dell'appellante OMISSIS ad impugnare la predetta determina poiché secondo le Amministrazioni resistenti sarebbe meramente ricognitiva dei giudicati scaturenti dal contenzioso instaurato avverso l'originaria aggiudicazione disposta con la determina n. 703/2022.

I.3. L'appellante sostiene che quella in questa sede impugnata sia una nuova aggiudicazione poiché adottata all'esito di una nuova graduatoria in cui sarebbe classificata al secondo anziché al terzo posto in conseguenza dell'esclusione dell'A.T.I. NAM3-ELI s.r.l. e, pertanto, sarebbe legittimata a dedurre vizi di illegittimità nuovi e diversi rispetto a quelli già dedotti con il ricorso proposto avverso l'originaria aggiudicazione effettuata con la determina n. 703/2022 e respinto dal T.A.R. con la sentenza n. 551/2023 passata in giudicato.

Più precisamente, secondo l'appellante, il ricorso di primo grado era diretto a censurare vizi propri della determina n. 366/2024 – ossia di un provvedimento nuovo e differente dalla precedente determina n. 703/2022 - con la quale sarebbe stata approvata una nuova classifica, sarebbe stata esclusa NAM 3-ELI e sarebbe stata disposta una “nuova aggiudicazione” a un operatore privo dei requisiti di partecipazione. Un atto, dunque, lesivo degli interessi dell'appellante ed “autonomamente impugnabile”.

L'interesse azionato dall'appellante preordinato ad ottenere l'esclusione della OMISSIS sarebbe, infatti, sorto soltanto a seguito di siffatta nuova aggiudicazione, in conseguenza della quale la società ricorrente sarebbe divenuta seconda in graduatoria.

Inoltre, i motivi in questa sede dedotti non sarebbero coperti da alcun giudicato poiché la sentenza del T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, n. 551/2023 riguarderebbe una differente graduatoria (in cui l'appellante era terza), motivi differenti (l'interpretazione del disciplinare segnatamente in punto di formulazione delle offerte) e un provvedimento differente (la Determina n. 703/2022).

Pertanto, con l'impugnazione in questa sede proposta non sarebbe stato violato il termine per impugnare di cui all'art. 120 c.p.a..

I.4. Il Collegio osserva che la determina n. 366/2024 non costituisce un atto “*determinativo*” o “*valutativo*”, ma un atto “*ricognitivo*” poiché l’Amministrazione non ha assunto nuove ed autonome determinazioni all’esito di una rinnovata valutazione degli atti di gara, essendosi soltanto limitata a recepire le statuizioni giurisdizionali contemplate nelle sentenze passate in giudicato, con le quali è stato definito il complesso contenzioso scaturito dall’affidamento della concessione in questione, ed ossia: a) la sentenza n. 303/2024 del C.G.A.R.S. con la quale, in riforma della pronuncia di accoglimento n. 1985/2023 del T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, è stato dichiarato irricevibile il ricorso proposto dalla OMISSIS avverso l’originaria aggiudicazione disposta in favore della OMISSIS; b) la sentenza n. 3779 del 19 dicembre 2023 con la quale è stato rigettato il ricorso della OMISSIS avverso la propria esclusione.

In pratica, con la determina n. 366/2024 l’Amministrazione non si è (spontaneamente) determinata ad un certo esito, ma ha solo recepito l’esito delle citate pronunce.

Non può, dunque, ritenersi che l’Amministrazione abbia rivalutato alcunché in ordine alla posizione delle concorrenti, avendo soltanto recepito gli effetti delle decisioni giurisdizionali pronunciate dal giudice amministrativo.

La revoca dell’aggiudicazione disposta in favore della OMISSIS era, dunque, inevitabile, costituendo un atto doveroso in quanto propedeutico ad ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza n. 303/2024 del C.G.A.R.S. che, sebbene abbia soltanto dichiarato irricevibile il ricorso della OMISSIS, ha determinato, in virtù dell’effetto espansivo di cui all’art. 336 c.p.c., la reviviscenza dell’originaria determina di aggiudicazione n. 703/2022 disposta in favore della OMISSIS ed illegittimamente annullata dal T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, in accoglimento di un ricorso tardivamente proposto.

La determina n. 366/2024 non muta, infatti, l’assetto dei rapporti giuridici dedotti in giudizio poiché, sebbene all’esito dei molteplici contenziosi proposti la graduatoria sia stata modificata in relazione alla posizione della seconda classificata (adesso ricoperta dalla OMISSIS e non più dalla OMISSIS), è rimasta, invece, immutata l’originaria posizione della prima classificata attribuita alla OMISSIS in virtù della determina n. 703/2022.

Pertanto, in relazione alla posizione di quest’ultima, rispetto alla quale deve valutarsi l’interesse a ricorrere in questa sede della OMISSIS, l’impugnata determina n. 366/2024 costituisce un atto meramente confermativo in quanto adottato non all’esito di una rinnovata istruttoria ma in ragione della constatata permanenza dell’originaria posizione in graduatoria della OMISSIS quale prima classificata.

Essendo, dunque, la determina n. 366/2024 un atto meramente confermativo della precedente determina n. 703/2022 di certo con riguardo alla posizione della prima classificata, non può ritenersi la OMISSIS titolare di un interesse concreto ed attuale alla proposizione del ricorso in esame, tanto più considerato che avverso l’originaria determina n. 703/2022 aveva già proposto impugnazione con l’apposito ricorso poi rigettato dal T.A.R. per Sicilia, sede di Palermo, in virtù della pronuncia della sentenza n. 551/2023, passata in giudicato.

I.5. L’appellante, al riguardo, sostiene che la sua nuova posizione di seconda classificata la legittimerebbe a proporre nuovi motivi di illegittimità rispetto a quelli dedotti con il ricorso rigettato dal T.A.R. con la sentenza n. 551/2023.

I.6. L’argomentazione difensiva è destituita di fondamento.

La posizione rivestita in graduatoria può, infatti, incidere soltanto sull’interesse a ricorrere propedeutico non all’annullamento dell’intera gara ma all’aggiudicazione dell’appalto o della concessione in affidamento, rilevando sul piano della prova di resistenza in ragione della necessità, per il terzo classificato che ambisca ad ottenere l’aggiudicazione, di contestare la posizione non soltanto della prima ma anche della seconda in

graduatoria. Nessuna incidenza, tuttavia, può avere in relazione alla tipologia di vizi di illegittimità deducibili nei confronti della prima in classifica.

La OMISSIS, infatti, era pienamente legittimata a proporre avverso la determina n. 703/2022 i medesimi motivi di ricorso proposti in questa sede sin da quando era terza classificata poiché la sua posizione in graduatoria poteva soltanto onerarla di formulare apposite censure escludenti o propedeutiche ad abbassare il punteggio attribuito nei confronti della seconda in graduatoria al fine di salvaguardare il proprio interesse all'aggiudicazione della procedura.

Non può, dunque, ritenersi che lo scorrimento della graduatoria in relazione alla posizione della seconda classificata abbia legittimato l'appellante a proporre nuove censure in precedenza non precluse e pienamente formulabili sin avverso l'originaria aggiudicazione.

I.7. L'appellante sostiene, poi, che il T.A.R. abbia erroneamente interpretato il ricorso poiché lo scopo perseguito con le proposte censure non sarebbe la contestazione della valutazione di congruità dell'offerta della OMISSIS ma il mancato accertamento dei requisiti di partecipazione di quest'ultima alla gara.

I.8. Il Collegio osserva che anche siffatta argomentazione difensiva non può essere accolta, poiché costituisce una censura deducibile avverso l'originaria aggiudicazione disposta con la determina n. 703/2022 sin dalla sua comunicazione.

Non a caso, infatti, la contestazione dei requisiti di partecipazione alla gara della OMISSIS è stata dedotta dalla OMISSIS con il ricorso proposto avverso l'originaria aggiudicazione ed erroneamente accolto dal T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, in quanto tardivamente proposto.

E poiché anche la OMISSIS poteva formulare analoghe censure di tipo escludente nei confronti della OMISSIS con il ricorso proposto avverso l'originaria aggiudicazione e non accolto dal T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, con la pronuncia di rigetto n. 551/2023, poi passata in giudicato, siffatta contestazione non può ritenersi ammissibile in questa sede, non avendo l'Amministrazione, con la determina n. 366/2024, rivalutato alcunché, ma essendosi limitata soltanto a prendere atto dell'esito dei molteplici contenziosi instaurati dalla seconda e dalla terza classificata.

Pertanto, va precisato che la determina n. 366/2024 aggiudica, salvo le verifiche sui requisiti di partecipazione dichiarati. Pertanto, non può ritenersi che siffatto controllo sia stato del tutto omesso dall'Amministrazione, essendo stato soltanto differito così come previsto dall'art. 32 co. 7 D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui l'aggiudicazione diviene efficace soltanto dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

I.9. I primi due motivi di appello, congiuntamente esaminati, sono, dunque, infondati.

II.1. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche con riguardo al terzo motivo di appello preordinato a contestare il capo della sentenza, con il quale è stata dichiarata in parte inammissibile ed in parte improcedibile l'istanza formulata ai sensi dell'art. 116 co. 2 c.p.a. avverso il mancato accoglimento dell'istanza di accesso presentata il 24 maggio 2024.

II.2. Considerato, infatti, che il rimedio di cui all'art. 116 co. 2 c.p.a. è strumentale all'accoglimento del ricorso proposto, l'infondatezza di quest'ultimo ne preclude l'accoglimento.

II.3. In secondo luogo, occorre sottolineare che, comunque, l'istanza di accesso agli atti del 24 maggio 2024 ha per oggetto in larga misura i medesimi documenti di cui era stata chiesta l'ostensione con l'istanza del 19 dicembre 2022 rimasta senza esito.

Avverso il silenzio-diniego di cui all'art. 25 L. n. 241/1990 formatosi sulla predetta istanza in seguito al contegno omissivo serbato dall'Amministrazione, la OMISSIS ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 co. 2

c.p.a. che il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, ha rigettato con la pronuncia della sentenza n. 551/2023 passata in giudicato.

Pertanto, in relazione ai medesimi documenti richiesti con l'istanza del 19 dicembre 2022 sussiste una preclusione all'accoglimento dell'istanza di accesso del 24 maggio 2024 determinata dal predetto giudicato.

Diversamente opinando, infatti, si legittimerebbe la possibilità di reiterare le istanze di accesso preordinate ad assicurare la conoscenza degli elementi propedeutici a favorire l'impugnazione degli atti di gara, così dilatando oltre modo il termine di decadenza di cui all'art. 120 co. 5 c.p.a..

Con riguardo, poi, agli ulteriori documenti richiesti con l'istanza di accesso agli atti del 24 maggio 2024 e non inficiati dalla predetta preclusione, il Collegio osserva che concernono la fase di verifica del possesso dei requisiti dichiarati dalla OMISSIS.

Come noto, la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara (compresi quelli di esecuzione) è collocata a valle dell'aggiudicazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e viene eseguita non dalla commissione di gara ma dal R.U.P. mediante richiesta all'aggiudicatario dei documenti all'uopo necessari, in conformità a quanto prescritto dagli artt. 86 e 87 d.lgs. n. 50 del 2016 (si cfr. Cons. Stato, sez. III, 25 giugno 2019, n. 4364; Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2020, n. 6530).

Occorre, infatti, distinguere la verifica della proposta di aggiudicazione, prevista nel comma 5 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 – che richiama l'art. 33, comma 1 –, dalla verifica dei requisiti dell'operatore economico prevista dal comma 7 dello stesso art. 32, cit. e che presuppone l'avvenuta approvazione della proposta di aggiudicazione della gara.

La verifica dei requisiti dichiarati dall'operatore economico aggiudicatario, infatti, costituisce una condizione integrativa dell'efficacia dell'aggiudicazione già approvata (Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2023, n. 4642), la quale determina, da un lato, per l'affidatario un'aspettativa alla stipulazione del contratto di appalto *ex lege* subordinata all'esito positivo della verifica stessa, e, dall'altro, per gli altri partecipanti alla gara la privazione definitiva, salvo interventi in autotutela della stazione appaltante o altre vicende non prevedibili, del bene della vita rappresentato dall'aggiudicazione della gara (si v. Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2019, n. 1710).

Inoltre, la verifica del possesso dei requisiti, soltanto qualora implicante una nuova istruttoria (con rinnovata ponderazione degli interessi e nuova motivazione), si configura quale atto di "*conferma in senso proprio*" della già disposta aggiudicazione, essendo, dunque, autonomamente impugnabile in quanto atto di natura provvedimentale, altrimenti, assume la differente valenza di un atto "*meramente confermativo*" della pregressa aggiudicazione (Consiglio di Stato, sez. V, 15 settembre 2022 n. 8011).

Nella fattispecie in esame, il contratto con la OMISSIS non risulta essere stato stipulato, né risulta agli atti che l'Amministrazione abbia proceduto alla verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario.

Non si evince, dunque, quali documenti dovrebbero essere comunicati all'appellante tenuto conto che l'Amministrazione, secondo quanto desumibile dalla nota del 25 settembre 2024, sta attendendo l'esito del presente giudizio, in seguito adottando le determinazioni conseguenti e le verifiche *ex lege* alle quali ha espressamente subordinato l'efficacia della Determina n. 366/2024.

Una volta, infatti, che le verifiche saranno espletate e i relativi esiti sanciti in virtù di un'espressa determina che, in caso di superamento con esito positivo per la OMISSIS, potrà assumere la valenza di atto di conferma o di atto meramente confermativo, l'appellante potrà formulare una specifica istanza di accesso limitata soltanto a questa peculiare fase procedimentale successiva all'aggiudicazione.

Anche il terzo motivo è, dunque, infondato, come l'intero appello che, pertanto, deve essere respinto.

III.3. La peculiarità delle questioni di diritto esaminate giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa per intero le spese processuali tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Solveig Cogliani, Consigliere

Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere, Estensore

Antonino Caleca, Consigliere

Antonino Lo Presti, Consigliere

L'ESTENSORE

Maurizio Antonio Pasquale Francola

IL PRESIDENTE

Roberto Giovagnoli

IL SEGRETARIO